

N. 04681/2009 REG.SEN.
N. 01930/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2009, proposto da:

Aldo Bianchi, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Limi, Luca Delfinetti,
con domicilio eletto presso Giovanni Briola in Milano, via Podgora, 10;

contro

Comune di Solbiate in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv.
M.Cristina Colombo, con domicilio eletto presso M. Cristina Colombo in Milano,
via Durini 24;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento, prot. n. 1269 del 11.5.2009, notificato in data 14.5.2009, con cui il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Solbiate ha rigettato l'istanza di condono edilizio - pratica edilizia n. 5/2004;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Solbiate in persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/08/2009 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Visto l'art. 21, decimo comma, e l'art. 26, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come rispettivamente modificati dall'art. 3 e dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza sui motivi aggiunti, attesa la completezza del contraddittorio e la superfluità di ulteriore istruttoria;

Considerato in fatto e diritto quanto segue:

Il ricorrente ha impugnato con l'iscritto ricorso il rigetto della domanda di condono di opere abusive realizzate sull'area di sua proprietà nel Comune di Solbiate, in zona E1 – agricola di coltivazione/edificazione.

Oggetto della domanda di condono, presentata in data 9.12.2004, era una tettoia di complessivi mq 110, con una struttura metallica di sostegno, con copertura e pareti in legno, lastre di eternit e onduline, destinata a deposito attrezzi e qualificata come pertinenza di un preesistente fabbricato.

A seguito dell'istruttoria effettuata dall'Amministrazione comunale è però emerso che il manufatto de quo non era corrispondente a quello riportato nella scheda di accatastamento e negli elaborati allegati alla domanda di condono e che non

risultava ultimato entro il termine di legge, il 31.3.2003.

Infatti il manufatto si presentava in parte costituito da pannelli metallici ricoperti da lastre di onduline in resina e una parte privo totalmente di copertura.

Il provvedimento di rigetto è stato gravato con il presente ricorso, per i seguenti motivi :

1) violazione di legge, con riferimento all'art 3 . 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione, non essendo state indicate compiutamente le ragioni del diniego;

2) violazione dell'art 32 D.L. 269/2003; della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7.12.2005 n. 2699; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti: le opere dovevano ritenersi ultimate, essendo eseguito il rustico ed ultimata la copertura;

3) eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria; violazione di legge per difetto di motivazione, avendo il ricorrente presentato nelle tavole la esatta situazione di fatto;

4) violazione di legge con riferimento all'art 107 D. lvo 267/2000; incompetenza; difetto di motivazione: il provvedimento è firmato dall'Assessore, responsabile dell'ufficio tecnico, in violazione al principio di separazione delle funzioni.

Il ricorrente chiede anche la restituzione delle somme versate a titolo di oblazione e oneri di concessione.

Si costituiva l'Amministrazione Comunale, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 26 Agosto la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 21, decimo comma, e l'art. 26, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come rispettivamente modificati dall'art. 3 e dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto il ricorso si presenta manifestamente infondato.

Va premesso che in base alla documentazione prodotta dall'Amministrazione emerge che la rappresentazione del manufatto allegata alla domanda di condono non corrisponde alla effettiva situazione di fatto: il manufatto ha infatti un'altezza, una forma e una superficie maggiore rispetto a quelle riportate dal ricorrente.

Il manufatto non può ritenersi ultimato, come richiesto dalla normativa sul condono: da un lato la presenza di pareti costituite da semplici pannelli metallici e dall'altro l'assenza di copertura sono elementi che non integrano il requisito di "ultimazione a rustico", che presuppone il completamento delle strutture essenziali, tra cui le tamponature esterne.

Alla luce di dette precisazioni emerge l'infondatezza dei primi tre motivi di ricorso: infatti il provvedimento impugnato è stato motivato in modo esaustivo con le due fondamentali ragioni del rigetto, a conclusione di una istruttoria improntata al principio di partecipazione procedimentale e massima collaborazione con il privato.

In considerazione dello status del manufatto risulta anche corretta la decisione dell'Amministrazione di non ritenere le opere ultimate, dal momento che, oltre quanto già sopra evidenziato circa il requisito del rustico, il manufatto non presenta una consistenza volumetrica definitiva.

Vanno quindi respinti i primi tre motivi di ricorso.

Anche la quarta censura è infondata: l'Amministrazione con decreto sindacale del 4.7.2005 n. 77 ha disposto una delega di funzioni a favore dell'Assessore nominandolo responsabile di servizio, in applicazione all'art 53 comma 23 della L. 388/2000 (legge Finanziaria 2001).

La domanda di restituzione delle somme versate unitamente alla istanza di condono va accolta, come riconosce la stessa Amministrazione nell'atto difensivo, con corresponsione degli interessi dal giorno della domanda, cioè la data di notifica

del ricorso, fino al saldo.

Conclusivamente il ricorso avverso il provvedimento prot. n. 1269 del 11.5.2009, va respinto.

Va accolta la domanda subordinata di restituzione delle somme versate unitamente alla domanda di condono, con versamento degli interessi dal giorno della domanda, fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente, a favore del Comune di Solbiate e quantificate in € 500 (cinquecento/00), oltre oneri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in sezione feriale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Accoglie la domanda di restituzione delle somme versate unitamente all'istanza di condono, nei limiti di cui in motivazione.

Condanna parte ricorrente al pagamento di € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri di legge, a favore del Comune di Solbiate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26/08/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Piermaria Piacentini, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO